

I minori stranieri nel processo penale

Criticità e Opportunità

avv. Stefania Consoli

Torino, 6 giugno 2024

Perché una lezione sui minori stranieri nel processo penale?

I minori stranieri sono portatori di interessi particolari e richiedono attenzioni e competenze peculiari sia nella fase del processo sia nella fase dell'esecuzione della pena:

1. traduzione e comprensione;
2. maggiori difficoltà nell'accesso alle misure cautelare diverse da quella della custodia in carcere;
3. maggiori difficoltà nell'accesso alle misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva;
4. interazione con Servizi sociali e con gli altri soggetti istituzionali che hanno in carico il nucleo o il minore straniero non accompagnato.

Uno sguardo ai dati

CRIMINALITÀ MINORILE IN ITALIA 2010-2022

Un progressivo decremento del 14,09% si rileva tra il 2015 e il 2019, anno in cui si registrano 27.979 segnalazioni complessive. Dopo il calo del 2020, che conferma l'andamento generale legato all'emergenza pandemica, il 2021 registra un lievissimo incremento del 3,27% rispetto al 2019. Nel 2022 le segnalazioni aumentano ancora (32.522), quasi eguagliando il valore del 2015.

Nazionalità dei minori arrestati/denunciati

L'analisi dei dati statistici condotta in base alla **nazionalità dei minori arrestati e/o denunciati** mostra, nell'intervallo 2010-2022, un decremento del 16,13% delle segnalazioni di minori italiani, a fronte di un aumento del 75,12% di quelle concernenti i minori stranieri. Nei valori annuali, il dato riferibile agli italiani è, fino al 2021, sempre superiore a quello riferibile agli stranieri, sebbene la differenza si assottigli progressivamente; nel 2022, invece, le segnalazioni di minori stranieri raggiungono il 52,37% del totale (17.032 su 32.522).

Minori stranieri e CPA (Centri di Prima accoglienza)

Nei Cpa, da inizio 2021 fino a dicembre, hanno fatto ingresso 561 ragazzi in totale di cui ben 235 stranieri (216 maschi e 19 femmine). Il numero di ingressi nei Cpa è diminuito nel corso degli anni, sia per i minorenni italiani che per quelli stranieri. Nonostante la riduzione negli anni degli ingressi in Cpa, gli stranieri nel 2021 rappresentano ancora il 42% del totale dei minori, una percentuale più o meno doppia rispetto a quella dei presi in carico negli Ussm.

Minori stranieri e USSM

Il numero di minorenni stranieri presi in carico dagli USSM, si è sempre tenuto tra il 20% (anno 2007) di stranieri sul totale dei minorenni presi in carico dagli Ussm fino ad arrivare ad un picco del 26% (anno 2018). Nel 2021 il dato è pari al 22% di minori stranieri, mentre nel 2020 era del 20%.

- **Minori stranieri e Comunità.** Nel 2021 (fino al 15 dicembre 2021), gli stranieri rappresentano il 35% del totale dei collocamenti in comunità contro il 65% di italiani.
- **Minori stranieri e IPM.** I dati sugli stranieri nel sistema di giustizia minorile evidenziano una sovrarappresentazione degli stranieri negli IPM rispetto ai detenuti italiani. Se si dà uno sguardo alla posizione giuridica dei minori presenti negli IPM, gli stranieri rappresentano il 51% del totale dei minori in attesa di primo giudizio e il 39% del totale dei minori che hanno una condanna definitiva

Minori Stranieri Non Accompagnati (L. 47/2017)

Ambito di applicazione

I minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità (art. 1, l. 47/2017)

Definizione

Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2, l. 47/2017)

Identificazione del Minore Straniero Non Accompagnato

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione

...SEGUE

2. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria (...)
3. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale...

...SEGUE

4. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiara di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma (art. 5, co. 8, l. 47/2017)

- Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre **esami socio-sanitari** volti all'accertamento della stessa (art. 5, l. 47/2017)

- Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge (art. 5, co. 8, l. 17/2017)

- Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione (art. 5, co. 9, L. 47/2017).

Indagini familiari

- Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità» (art. 6, l. 47/2017)

MSNA e regolarizzazione nel territorio italiano

Divieto di respingimento previsto dal Testo unico in materia di immigrazione

Il Questore rilascia un permesso di soggiorno:

1. per minore età valido fino al raggiungimento della maggiore età
2. per motivi familiari al minore quattordicenne in affido (l. 184/1983) o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente

Rimpatrio assistito e volontario

- Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia (art. 8, l. 47/2017)

Elenco Tutori volontari

- Presso ogni tribunale per i minorenni è stato istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori (art. 11 L. 47/2017)

- Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (art. 5, L. 17/2017)

Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo

- Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età (art. 13, l. 17/2017)

Diritto all'assistenza legale

- Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16, l. 47/2017)

Grazie per l'attenzione!

consoli_stefania@tiscali.it